

ALLEGATO 5

**Schema di Convenzione per la fornitura del servizio di
copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle
Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria**

Lotto n. _____

**Schema di Convenzione per la fornitura del servizio di
copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle
Area I e V dei rispettivi CCNL di categoria**

Lotto n. _____

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19 E, capitale sociale Euro 5.200.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 313515/97, REA 878407, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dr. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data _____;

E

- _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ i.v., iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Sig. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche **“Fornitore”**);

oppure

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ i.v., iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Sig. _____.

_____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ i.v., iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ i.v., iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

oppure

- il consorzio _____, con ufficio in _____, Via _____, fondo consortile di Euro _____, con atto costitutivo stipulato in data _____ ed iscritto al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, [C.F. e P. IVA ____], domiciliato ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e rappresentante Sig. _____, che riunisce la consorziata _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ i.v., iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, e la consorziata _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____i.v., iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

a) che l'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) s.m.i. e l'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001) s.m.i., hanno attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito per brevità il "**Ministero**") il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i., nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i., e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

e) che, sempre sulla base del sistema introdotto dall'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i., e dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli Ordinativi di Fornitura/Richieste di Polizza provenienti dalle Amministrazioni che intendano utilizzare la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che il sopra indicato obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste, fino alla concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;

g) che i Contratti di Assicurazione relativi alla copertura base vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni per il tramite delle relative Unità Ordinanti; nei predetti Ordinativi saranno indicati, in particolare, il numero esatto ed il tipo di coperture assicurative richieste. Con riferimento alla copertura accessoria i contratti di Assicurazione vengono conclusi tra i Dirigenti e il Fornitore mediante accettazione da parte del Dirigente delle polizze emesse dal Fornitore stesso;

h) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnatili dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere alla selezione di una o più imprese di assicurazioni per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria, attraverso una gara a procedura aperta, suddivisa in due Lotti, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____;

i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. _____ nella procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti di Assicurazione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dal

Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

l) che il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a euro _____ (_____), nonché ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le caratteristiche indicate nel prosieguo; tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

m) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali dei Contratti di Assicurazione;

n) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. 11 novembre 2004, n.325;

o) sarà cura delle Pubbliche Amministrazioni dell'Area I e V dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti rispettivamente in data 5/4/2001 e 1/3/2002, che intendano aderire alle Convenzioni, sentire previamente le OO.SS. legittimate, secondo quanto previsto dall'art.31 del CCNL per il personale dirigente dell'Area I e dall'art.36 del CCNL per i dirigenti dell'Area V.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati e dei documenti richiamati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il bando di gara e il disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'allegato "A" (Capitolato Tecnico) e relativi allegati contenenti il modello di Ordinatoivo di Fornitura, l'allegato "B" (Offerta Tecnica), l'allegato "C" (Offerta Economica), l'allegato "D" (Corrispettivi).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Amministrazioni pubbliche:** le amministrazioni pubbliche che - sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare le Convenzioni. In particolare: le amministrazioni definite dall'art. 1, del D. Lgs. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall'articolo 1 della Legge 145/2002, come richiamato dall'articolo 58, L. n. 388/2000 *"Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari,*

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;

- b) Amministrazioni Contraenti:** le Amministrazioni appartenenti all'Area I e V dei relativi CCNL, che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 488/1999 s.m.i., del D.M. 24 febbraio 2000 e dell'art. 58 della legge 388/2000, del D.M. 2 maggio 2001, utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- c) Area I e V:** i comparti previsti dai CCNL sottoscritti rispettivamente in data 5/4/2001 e 1/3/2002; ovvero Area I: Ministeri, Aziende autonome, Enti pubblici non economici, Enti di ricerca, Università; Area V: Dirigenza scolastica;
- d) Assicurati:** i soggetti il cui interesse è coperto dai Contratti di Assicurazione, ed in particolare i dirigenti in servizio, sia tecnici che amministrativi, appartenenti alle aree I e V dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria. La copertura opera anche per: (i) l'espletamento di incarichi esclusivi e/o aggiuntivi conferiti all'Assicurato in ragione del suo ufficio o comunque conferiti dall'Amministrazione presso cui egli presta servizio o su designazione degli stessi; (ii) il personale incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- e) Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'allegato "A";

- f) Contratto di Assicurazione:** l'accordo, stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore, mediante l'Ordinativo di Fornitura, ovvero l'accordo stipulato dai Dirigenti con il Fornitore, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
- g) Convenzione:** il presente atto nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati;
- h) Copertura base:** *[nel caso del lotto 1]* la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dei dirigenti appartenenti all'Area I e V dei rispettivi CCNL di categoria; *[nel caso del lotto 2]* la copertura assicurativa relativa alle spese legali connesse ai procedimenti giudiziali inerenti la responsabilità civile dei dirigenti appartenenti all'Area I e V dei rispettivi CCNL di categoria;
- i) Copertura accessoria:** *[nel caso del lotto 1]* la copertura assicurativa della responsabilità amministrativa/contabile/erariale dei dirigenti appartenenti all'Area I e V dei rispettivi CCNL di categoria; *[nel caso del lotto 2]*, la copertura assicurativa relativa alle spese legali connesse ai procedimenti giudiziali inerenti la responsabilità amministrativa/contabile/erariale dei dirigenti appartenenti all'Area I e V dei rispettivi CCNL di categoria;
- j) Corrispettivi:** il documento di cui all'allegato "D";
- k) Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale è possibile utilizzare la presente Convenzione ai sensi di quanto disposto nel successivo art.5;
- l) Data Ordine:** la data in cui l'Ordinativo di Fornitura diventa irrevocabile, ai sensi dell'articolo 6.2 del presente atto;

- m) Dirigenti:** i dirigenti appartenenti all'Area I e V dei rispettivi CCNL di categoria in servizio presso le Amministrazioni Contraenti, che sono Assicurati;
- n) Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio risultata/o aggiudicataria/o del Lotto n. ____ e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di Assicurazione;
- o) Lotto:** *[nel caso del Lotto 1]* il servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile terzi e di copertura accessoria della responsabilità amministrativa/contabile/erariale; *[nel caso del Lotto 2]* il servizio di copertura assicurativa della tutela legale inerente la responsabilità civile terzi e di copertura accessoria della tutela legale inerente la responsabilità amministrativa/contabile/erariale;
- p) Offerta Economica:** il documento di cui all'allegato "C";
- q) Offerta Tecnica:** il documento di cui all'allegato "B";
- r) Ordinativo di Fornitura:** il documento, corrispondente al modello di cui agli allegati 1 e 2 del Capitolato tecnico, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di acquistare i servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta;
- s) Premio/i:** il premio per la copertura della responsabilità civile verso terzi, pari ad € 232,41 (duecentotrentadue/41), il premio per la copertura delle spese legali relative ai procedimenti inerenti la responsabilità civile, pari

ad Euro 25,82 (venticinque/82), i premi indicati nell'Offerta Economica del Fornitore, per la copertura accessoria della responsabilità amministrativa/contabile/erariale, nonché quello per la copertura accessoria delle spese legali relative ai procedimenti inerenti la responsabilità amministrativa/contabile/erariale;

t) Richiesta di Polizza: il documento con il quale le Amministrazioni Contraenti richiedono al Fornitore, su richiesta esplicita dei Dirigenti, per i quali sia già stata richiesta o attivata la Copertura base, la Copertura accessoria;

u) Servizi connessi: i servizi di call center (informazioni generali e assistenza in caso di sinistri e liquidazione dei danni) e reportistica, comprensivi dei dati utili al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa da parte di Consip S.p.A., mediante le tecnologie informatiche e le soluzioni organizzative in uso presso Consip S.p.A., in conformità alle premesse al presente atto;

v) Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle convenzioni delineato dall'art. 26 della legge n. 488/1999 s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata a ciascuna convenzione, ivi compreso il presente atto;

w) Unità Ordinanti: le persone fisiche abilitate ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura in nome e per conto delle Amministrazioni Contraenti.

2. Le espressioni e le definizioni riportate negli allegati e nei documenti richiamati nel presente atto hanno il significato, per ognuna di esse specificato nei medesimi allegati e documenti, salvo quanto previsto al successivo articolo

3.2. Qualora non sia possibile attribuire, per tale via, un significato univoco alle suddette espressioni e definizioni, si potrà fare riferimento al presente atto.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e dei Contratti di Assicurazione è regolata:
 - a) dalla presente Convenzione, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali in essa dedotte;
 - b) dal capitolato tecnico e dai relativi Allegati;
 - c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - d) dalle norme in materia di contabilità dello Stato;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - f) dal codice deontologico della Consip S.p.A..
2. Nel caso di incompatibilità o contrasto tra disposizioni del presente atto e disposizioni di alcuno degli allegati o dei documenti che formano parte integrante della Convenzione, le prime saranno ritenute prevalenti. Quanto al caso di incompatibilità o contrasto tra disposizioni della Convenzione ed atti attuativi o integrativi della stessa, quali ad esempio gli Ordinativi di Fornitura

e i Contratti di Assicurazione, si rimanda a quanto previsto dal successivo articolo 3.3.

3. Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Assicurazione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per le Amministrazioni Contraenti, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere i rapporti contrattuali in essere.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Assicurazione, relativa alla copertura assicurativa dei dirigenti appartenenti alle aree I e V dei rispettivi CCNL di categoria, ed alla gestione dei relativi sinistri, nonché alla prestazione dei Servizi connessi secondo le modalità più oltre indicate.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, nonché di Consip S.p.A., a prestare la Copertura assicurativa base e quella accessoria nonché i relativi Servizi connessi fino a un massimo di 16.000 polizze per ciascuna copertura.
3. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la pubblica amministrazione,

secondo le medesime condizioni e i medesimi corrispettivi stabiliti nella Convenzione. In particolare, qualora prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il predetto quantitativo massimo, al Fornitore potrà essere richiesto di incrementare il numero di coperture assicurative fino a concorrenza del limite di due quinti di cui all'art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia a partire dalla Data di Attivazione _____(gg/mm/aaaa).
2. A partire dalla predetta data la Convenzione può essere utilizzata, limitatamente alla Copertura base, dalle Amministrazioni Contraenti come definite alla lettera b) del precedente art.2, nonché, limitatamente alla Copertura accessoria, dai Dirigenti in relazione ai quali sia stata stipulata la polizza per la Copertura base.
3. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni, potranno aderire alla Convenzione mediante Ordinativi di Fornitura sottoscritti in ogni pagina dalla rispettiva Unità Ordinante, ed inviati al Fornitore anche per via telematica (fax, internet, ecc.), ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni. Ciascun Ordinario di Fornitura recherà indicazione, in particolare, dell'Unità Ordinante, della rispettiva Amministrazione Contraente, del numero di coperture assicurative richieste e del nominativo degli Assicurati. Ove

richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare tali Ordinativi anche alla medesima Consip S.p.A. con le modalità di cui al successivo articolo 6.

4. In particolare, il Fornitore prende atto che l'Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante dovrà essere preceduto dalla certificazione (anche in via telematica), da parte della relativa Amministrazione Contraente, della sussistenza dei necessari poteri, ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni non implicano una verifica da parte della Consip S.p.A. dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
5. In proposito, resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito alla legittima utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti che inviano Ordinativi di fornitura; al fine di agevolare il Fornitore, la Consip S.p.A. metterà a disposizione del Fornitore, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la registrazione.
6. In ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l'avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore degli Ordinativi di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sul legittimo utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura eseguita relativamente a tali Ordinativi di Fornitura

non verrà conteggiata nei quantitativi massimi relativi al Lotto oggetto della presente Convenzione.

7. Il Fornitore non dovrà dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura che non siano completi in ogni loro parte. Il Fornitore, tuttavia, dovrà darne immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente, al fine di sanare la mancanza riscontrata.
8. Il Fornitore, ove ritenga di non poter accettare un Ordinativo di Fornitura, in quanto non proveniente, con le modalità previste, da una Amministrazione legittimata ad utilizzare la Convenzione, dovrà tempestivamente informarne la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Le polizze relative alla Copertura accessoria, invece, potranno essere stipulate dai Dirigenti, in relazione ai quali le Amministrazioni Contraenti abbiano già stipulato la Copertura base.
10. A tal fine, i Dirigenti interessati chiederanno alle Amministrazioni Contraenti di inviare al Fornitore una Richiesta di Polizza. L'invio al Fornitore delle Richieste di Polizza avverrà con le stesse modalità previste nei commi precedenti per l'inoltro degli Ordinativi di Fornitura.
11. Ricevuta la Richiesta di Polizza, il Fornitore dovrà inviare al Dirigente, il cui nominativo sia stato indicato nella Richiesta stessa, la polizza intestata al Dirigente medesimo.
12. Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste mediante gli Ordinativi di Fornitura e le Richieste di Polizza, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione. Resta inteso che, in caso di mancata effettuazione di Ordinativi

di Fornitura da parte di Amministrazioni, così come in caso di mancata stipulazione da parte dei Dirigenti di polizze per la copertura accessoria, nulla potrà essere ad alcun titolo preteso dal Fornitore.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. I Contratti di Assicurazione per la Copertura base si concludono tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti, mediante lettera, fax o via web sul Sito delle Convenzioni, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, o altro idoneo mezzo anche elettronico disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore ed essere applicabile alle amministrazioni pubbliche.
2. Il Fornitore prende atto, rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria, che le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, da esercitarsi entro 24 (ventiquattro) ore solari dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura, di annullare l'Ordinativo di Fornitura medesimo, avvalendosi del medesimo strumento e delle medesime modalità utilizzati per l'invio e/o la trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura, a condizione che il messaggio di annullamento giunga al domicilio del Fornitore entro il medesimo termine di 24 (ventiquattro) ore solari dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell'Amministrazione Contraente, ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione integrale alle prestazioni in esso richieste.

Nel solo caso di invio dell'Ordinativo di Fornitura per posta, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 (ventiquattro) ore solari dall'invio, di annullare l'Ordinativo a mezzo fax.

3. Spirato il termine di 24 (ventiquattro) ore solari dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà registrare l'Ordinativo di Fornitura mediante assegnazione di un numero progressivo, e sarà altresì tenuto, entro le 24 (ventiquattro) ore solari successive e quindi entro 48 (quarantotto) ore solari successive alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo e la data di registrazione.
4. Con la predetta comunicazione di riscontro dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente l'invio dell'originale cartaceo dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.
5. Entro 24 (ventiquattro) ore dall'eventuale richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
6. I Contratti di Assicurazione per la Copertura accessoria si concludono tra i Dirigenti e il Fornitore nel momento in cui il Fornitore avrà ricevuto copia della polizza sottoscritta per accettazione da parte del Dirigente interessato.

Articolo 7

Durata

La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Attivazione di cui al precedente art.5; tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo di cui al precedente articolo 4.2 eventualmente incrementato e fino al raggiungimento del medesimo. Resta salvo il diritto di recesso del Fornitore a termini del Capitolato Tecnico.

I singoli Contratti di Assicurazione avranno durata annuale rinnovabile per un solo ulteriore anno.

Articolo 8

Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e missione per il personale addetto alla esecuzione dei suddetti servizi ed attività.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nella Convenzione e nei relativi Allegati, pena la risoluzione della Convenzione medesima e dei singoli Contratti di

Assicurazione, nonché gli ulteriori provvedimenti a norma del successivo articolo 19.1.

3. Le prestazioni contrattuali presuppongono necessariamente la sussistenza delle condizioni, delle caratteristiche e delle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate o pattuite.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le disposizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, che ne assume ogni relativa alea, intendendosi gli stessi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, degli assicurati e/o della Consip S.p.A.
5. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni predette.
6. Le attività contrattuali da svolgersi eventualmente presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire con la normale attività lavorativa degli uffici stessi; modalità e tempi di ogni accesso presso detti uffici dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse, nel rispetto di tutte le vigenti prescrizioni in materia,

tra l'altro, di sicurezza. Sarà in ogni caso cura ed onere del Fornitore informarsi preventivamente su tali prescrizioni.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A. di verificare in qualsiasi momento e anche senza preavviso la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, prestando a tal riguardo la più ampia collaborazione.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di competenza di quest'ultima, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e dei Contratti di Assicurazione.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, nei limiti dei quantitativi massimi indicati nel precedente articolo 4.2 a:
 - a) fornire il servizio di Copertura base, applicando i Premi indicati nel Disciplinare, le franchigie e i massimali indicati nell'Offerta Economica;
 - b) fornire il servizio di Copertura accessoria, applicando i Premi indicati nell'Offerta Economica, in relazione a ciascuna delle opzioni di combinazione di franchigia e massimale indicate nel Disciplinare;

- c) consegnare la polizza entro il termine di 20 giorni solari dal momento in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile;
 - d) comunicare alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A. la eventuale variazione del nominativo del Responsabile del Servizio di cui al Capitolato Tecnico;
 - e) garantire, per le prestazioni indicate, la conformità alle norme vigenti, alle caratteristiche e ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e Allegati e nell'Offerta Tecnica;
 - f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che fossero comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - g) garantire la continuità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni rese, tutto secondo quanto dettagliatamente previsto in appresso.

Articolo 10

Servizio di call center

Il Fornitore dovrà attivare, entro 15 giorni dalla stipula della presente Convenzione, e rendere operativo un servizio di "call center" a favore delle Amministrazioni Contraenti, per tutta la durata della presente Convenzione, secondo le modalità ed i termini indicati nel paragrafo 4.1. del Capitolato Tecnico.

Articolo 11

Servizio di reportistica e monitoraggio

1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dal Fornitore per tutta la durata della presente Convenzione, secondo le modalità ed i termini indicati nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.
2. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nella Convenzione, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di tecnologie e soluzioni organizzative innovative, ivi inclusi strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A. stessa; a tal fine il Fornitore, per quanto di propria competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per agevolare o rendere possibili dette attività di monitoraggio.
4. Consip si riserva la facoltà di utilizzare a tal fine lo strumento di monitoraggio definito "Reclamo on-line" accessibile dal sito www.acquistinretepa.it.
5. All'atto della stipula della Convenzione, saranno comunicate al Fornitore aggiudicatario il Nome Utente e la Password di accesso e identificazione al sistema dei Reclami on-line. Il manuale utente sarà disponibile per il Fornitore accedendo al sistema.
6. Il Fornitore ha l'obbligo di rispondere a eventuali reclami inviati dalla P.A. secondo la seguente modalità: il Fornitore riceve una e-mail in cui gli viene

notificata la presenza di un nuovo reclamo a suo carico ed il numero del reclamo stesso. Il Fornitore accede all'applicazione partendo dalla home page del portale, si identifica fornendo al sistema Nome Utente e Password per l'autenticazione ed ottiene accesso alla pagina che contiene la lista di tutti i reclami ricevuti in ordine di data decrescente. I reclami che il Fornitore non ha mai visualizzato si trovano nello stato APERTO, i reclami che il Fornitore ha visualizzato senza dare risposta sono nello stato IN LAVORAZIONE ed i reclami a cui il Fornitore ha risposto sono nello stato CHIUSO. Quando il Fornitore seleziona il numero di un reclamo APERTO, lo stato del reclamo diventa IN LAVORAZIONE e viene visualizzata la pagina di dettaglio Reclamo.

7. Il Fornitore si obbliga a chiudere il reclamo nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della e-mail di notifica.

Articolo 12

Supervisione e controllo

Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A., nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti; ad essi è demandata altresì l'applicazione delle penali di rispettiva competenza.

Articolo 13

Corrispettivi

1. I corrispettivi relativi ai Contratti di Assicurazione aventi ad oggetto la Copertura base sono dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti e sono costituiti dal:
 - premio per la copertura assicurativa della responsabilità civile terzi, pari ad € 232,41 (duecentotrentadue/41) con franchigia pari ae massimale pari a
 - premio per copertura assicurativa delle spese relative ai procedimenti giudiziali inerenti la responsabilità civile terzi, pari ad € 25,82 (venticinque/82) con franchigia pari ae massimale pari a
2. I corrispettivi relativi ai Contratti di Assicurazione aventi ad oggetto la Copertura accessoria sono dovuti al Fornitore dai Dirigenti e sono costituiti dai Premi indicati dal Fornitore nell’Offerta Economica, nonché nel documento riepilogativo di cui all’Allegato E, in relazione a ciascuna delle opzioni di combinazione di franchigie e massimali.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Assicurazione, nonché dall’osservanza di disposizioni normative o amministrative applicabili, anche di nuova emanazione, sono già ricompresi nei suddetti corrispettivi.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi

circostanza anche imprevista o sopravvenuta, facendosi il Fornitore carico di ogni rischio in proposito.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
6. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi anche dei servizi connessi e di ogni prestazione contrattuale, e gli stessi saranno dovuti unicamente al Fornitore.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei Premi sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti ovvero dai Dirigenti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa (come meglio precisata nella Sezione A7 dell'allegato 1 al Capitolato Tecnico, ovvero nella Sezione A7 dell'allegato 2 al Capitolato Tecnico) sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, tra l'altro, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Contratto di Assicurazione cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente, ovvero ai Dirigenti interessati. Resta salva la facoltà del Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti, ovvero con i Dirigenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e

bonificato sul conto corrente n. _____, intestato alla _____
presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.

4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso d'interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso stabilito semestralmente dalla Banca Centrale Europea e pubblicato con comunicazione del Ministero sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge o altrimenti conosciute dalle Amministrazioni interessate, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni né doglianze in ordine ad eventuali ritardi od omissioni dei pagamenti dovuti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 15

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o

simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- c) dichiara espressamente che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa e della prassi interpretativa delle competenti autorità in materia;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione o dei Contratti di assicurazione rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Assicurazione, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. avranno il diritto di risolvere rispettivamente i Contratti di Assicurazione e/o la presente Convenzione a norma del successivo articolo 19.2, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

Articolo 16

Penali

- 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:

- a) nella fornitura dei dati necessari per la creazione dell'area riservata alla presente Convenzione nel Sito delle Convenzioni, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico,
- b) nella trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico,
- c) nella gestione dei reclami on-line secondo quanto previsto al precedente art.11 comma 6 e 7,

la Consip S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 per giorno (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni indicate in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, ivi compresa la ripetuta inefficienza del call center nel rispondere alle chiamate o la consegna delle Polizze oltre il termine di 20 giorni solari dal momento in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile; in tali casi le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, potranno applicare al Fornitore le penali di cui sopra sino al momento in cui dette prestazioni comincino ad essere svolte in modo effettivamente diligente e conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali ritardi o inadempimenti contrattuali che dessero luogo all'applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati al Fornitore dalla Consip S.p.A. e/o dalle singole Amministrazioni Contraenti; il Fornitore

dovrà far pervenire in ogni caso le proprie deduzioni alla Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione Contraente nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni fossero inammissibili a giudizio della Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione Contraente, ovvero non pervenissero o non pervenissero nel termine indicato, le penali di cui sopra potranno essere senz'altro applicate al Fornitore a decorrere dall'inizio del ritardo o dell'inadempimento.

4. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche a titolo di corrispettivo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso il Fornitore dall'esecuzione delle prestazioni rispetto alle quali si fosse reso ritardatario o inadempiente.
6. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Consip S.p.A. e/o delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura pari al 10% (dieci per cento) dei corrispettivi da essa complessivamente dovuti al Fornitore a titolo di premi.

Articolo 17

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei singoli Contratti di Assicurazione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ (_____) mediante stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con un primario Istituto bancario/assicurativo.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, in favore delle Amministrazioni Contraenti, nonché della Consip S.p.A., a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del codice civile, nascenti dalla presente Convenzione e dai singoli Contratti di Fornitura, e si estende a tutti gli eventuali accessori del debito principale.
3. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dal Fornitore nell'ambito della Convenzione, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. avranno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione nel caso dell'applicazione di penali.
4. La cauzione è efficace nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

5. La cauzione opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura senza azioni o contestazioni di alcun genere; soltanto allora, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Consip S.p.A.
7. Qualora, in costanza di rapporto contrattuale, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da una Amministrazione Contraente o dalla Consip S.p.A.
8. In caso di inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Assicurazione a norma del successivo articolo 19.2, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza in relazione alla Convenzione, e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e le singole Amministrazioni Contraenti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale preesistente o comunque predisposto ai fini dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti di Assicurazione, mentre non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio per causa diversa dalla violazione del presente articolo.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte di aventi causa e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare ed a far rispettare quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy.
5. Il Fornitore potrà fare generico riferimento ai termini essenziali della presente Convenzione, previo consenso scritto della Consip S.p.A., soltanto ove ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare ed appalti.
6. Il Fornitore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza

permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza della Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolti, rispettivamente, i singoli Contratti di Assicurazione ovvero la presente Convenzione a norma del successivo articolo 19.2, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..

Articolo 19

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato, a mezzo raccomandata A/R, dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Contratto di Assicurazione e/o la Convenzione, a norma dell'articolo 1454 del codice civile, e di trattenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456

del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., rispettivamente i singoli Contratti di Assicurazione e/o la Convenzione, e potranno altresì trattenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ferma l'applicabilità dell'articolo 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 alle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- c) nei casi di cui agli articoli, 15.2 (Trasparenza), 17.8 (Cauzione), 18.7 (Riservatezza), 21.3 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 22.11 (Subappalto), 23.2 (Divieto di cessione contrattuale), 28.2 (Codice deontologico).

Articolo 20

Recesso

- 1. In aggiunta ai casi di recesso previsti e disciplinati nelle sezioni A10) dell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico e A10) dell'Allegato 2 al Capitolato Tecnico, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno diritto, nei casi di:
 - a) giusta causa,

-
- Allegato 5 – Schema di Convenzione*

sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

iv) qualora si verifichi una qualsiasi altra fattispecie che faccia venir meno, a giudizio delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., il rapporto di fiducia sottostante alla presente Convenzione e/o a singoli Contratti di Assicurazione.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali inerenti al Contratto di Fornitura e/o alla Convenzione rispetto ai quali sia stato esercitato il recesso medesimo, assicurando che ciò non comporti danno alcuno alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A.
4. Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Fornitore è tenuto a rimborsare la parte di premio assicurativo, al netto dell'imposta, relativa al periodo di copertura non corso, e rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a qualsiasi compenso, indennizzo o rimborso.

Articolo 21

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o dei Dirigenti e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze

relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili alla Convenzione e/o ai Contratti di Assicurazione, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, in proposito, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti, nonché della Consip S.p.A. e dei terzi in genere, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Contratto di Assicurazione, a copertura della responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti di Assicurazione. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, la Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti, consulenti e collaboratori, i Dirigenti nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A., ai loro dipendenti, consulenti e collaboratori, ai Dirigenti nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti di Assicurazione, inclusi tra gli altri i danni da trattamento dei dati personali. Il massimale della polizza assicurativa, pari a _____, si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività di cui alla medesima Convenzione ed ai singoli Contratti di Fornitura, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che della Consip S.p.A., dei Dirigenti e dei terzi in generale, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 del codice civile, ovvero di eventuali dichiarazioni

inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni Contraenti che per la Consip S.p.A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la relativa copertura, secondo le caratteristiche indicate, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. avranno la facoltà di dichiarare risolti, rispettivamente, i singoli Contratti di Assicurazione ovvero la presente Convenzione a norma dell'articolo 19.2 che precede, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

Articolo 22

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo della Convenzione, come da allegato E, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....
.....

avvalendosi delle seguenti imprese:

.....
.....

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state subappaltate le suddette attività.

3. Il/i subappaltatore/i dovrà/anno possedere, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Assicurazione, i requisiti richiesti dal bando di gara e/o dal disciplinare di gara.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del/dei contratto/i di subappalto. Con il deposito del/dei contratto/i di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso da parte del/dei subappaltatore/i dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui/essi subappaltate.
5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del/dei subappaltatore/i alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A., della perfetta esecuzione della Convenzione anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al/ai subappaltatore/i o ai relativi dipendenti, consulenti e collaboratori.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano rilevati dalla Consip S.p.A.

inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip S.p.A., né al differimento dei termini di esecuzione delle prestazioni subappaltate.

9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, L. n. 55/1990, a trasmettere all'Amministrazione Contraente interessata, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti a ciascun subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento, da parte del Fornitore e/o del/dei subappaltatore/i, di alcuno degli obblighi di cui al presente articolo, ovvero in caso di non veridicità di quanto ivi dichiarato, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione a norma dell'articolo 19.2 che precede, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.
12. Nella negoziazione e nella stipula del/dei contratto/i di subappalto, il Fornitore si impegna a prendere attentamente in considerazione ed a ponderare in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della L. n. 55/1990, come modificato o eventualmente sostituito.

Articolo 23

Divieto di cessione contrattuale

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione o i singoli Contratti di Assicurazione, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di cui al precedente comma, le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolti, rispettivamente, i singoli Contratti di Assicurazione ovvero la presente Convenzione, a norma dell'articolo 19.2 che precede, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

Articolo 24

Responsabile del Servizio

Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, nomina quale Responsabile del Servizio il sig. _____, reperibile al n. tel. _____, nonché all'indirizzo di posta elettronica _____. Il responsabile del servizio così nominato sarà il referente diretto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A. e, quindi, rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore ai fini dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti di Assicurazione. A lui competeranno, in particolare, i compiti e le attribuzioni indicati nel Capitolato Tecnico.

Articolo 25

Foro competente

1. Salvo quanto previsto al successivo articolo 25 bis, per tutte le questioni inerenti ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., (ivi inclusi i casi in cui

sia parte del giudizio anche l'Assicurato) ovvero tra la Consip S.p.A. e l'Assicurato, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

2. Per tutte le questioni inerenti ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti (ivi inclusi i casi in cui sia parte del giudizio anche l'Assicurato), ovvero tra le Amministrazioni e l'Assicurato, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 25 bis

Foro delle controversie tra Fornitore e Assicurato

1. Per tutte le controversie nelle quali siano parti solo il Fornitore e l'Assicurato, si applicherà il foro esclusivo del luogo dove l'Assicurato ha il proprio domicilio, salvo quanto previsto al punto B3 "Gestione del Sinistro" dell'Allegato 2 al Capitolato Tecnico.

Articolo 26

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Contratti di assicurazione - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Contratti di assicurazione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità

legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di assicurazione. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 27

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A. per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 28

Codice deontologico

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, l'Impresa s'impegna a rispettare gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico, e ciò anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 29

Ulteriore condizione risolutiva espressa

1. La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; in tale ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – la Convenzione si intende risolta e Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 30

Clausola finale

1. Il presente atto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone accuratamente esaminato il contenuto; le parti dichiarano quindi di approvare dette clausole singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modificazione o integrazione al presente atto non potrà che aver luogo mediante atto scritto, a pena di invalidità. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Assicurazione non comportano di per sé l'invalidità o

l'inefficacia, rispettivamente, della Convenzione o dei singoli Contratti di Assicurazione nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di Assicurazione (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato da eventuali atti attuativi o integrativi, quali ad esempio gli Ordinativi ed i Contratti di Assicurazione, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasto, le disposizioni del presente atto prevarranno su quelle dei citati atti attuativi o integrativi, salvo diversa volontà delle parti espressamente manifestata per iscritto.

_____, li _____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dott. Ferruccio Ferranti

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), articolo 4 (Oggetto della

Convenzione), articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), articolo 6 (Modalità di conclusione), articolo 7 (Durata), articolo 8 (Condizioni della fornitura), articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), articolo 10 (Servizio di call center), articolo 11 (Servizio di reportistica e monitoraggio), articolo 13 (Corrispettivi), articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), articolo 16 (Penali), articolo 17 (Cauzione), articolo 18 (Riservatezza), articolo 19 (Risoluzione), articolo 20 (Recesso), articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), articolo 22 (Subappalto), articolo 23 (Divieto di cessione contrattuale), articolo 25 (Foro competente), articolo 25 bis (Foro delle controversie tra Fornitore e Assicurato), articolo 26 (Trattamento dei dati personali), articolo 27 (Oneri fiscali e spese contrattuali), articolo 28 (Codice deontologico), articolo 29 (Ulteriore condizione risolutiva espressa), articolo 30 (Clausola finale).

Roma, _____

IL FORNITORE

ALLEGATI

ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO E ALLEGATI

ALLEGATO B OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE

ALLEGATO C OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE

ALLEGATO D CORRISPETTIVI

INDICE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI RICHIAMATI.....	8
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI.....	8
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	13
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE	14
ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE	15
ARTICOLO 6 MODALITÀ DI CONCLUSIONE.....	18
ARTICOLO 7 DURATA.....	19
ARTICOLO 8 CONDIZIONI DELLA FORNITURA	20
ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	22
ARTICOLO 10 SERVIZIO DI CALL CENTER	23
ARTICOLO 11 SERVIZIO DI REPORTISTICA E MONITORAGGIO	24
ARTICOLO 12 SUPERVISIONE E CONTROLLO.....	25
ARTICOLO 13 CORRISPETTIVI	26
ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	27
ARTICOLO 15 TRASPARENZA	28
ARTICOLO 16 PENALI	29
ARTICOLO 17 CAUZIONE.....	32
ARTICOLO 18 RISERVATEZZA.....	33
ARTICOLO 19 RISOLUZIONE	35
ARTICOLO 20 RECESSO	36
ARTICOLO 21 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	38
ARTICOLO 22 SUBAPPALTO.....	40
ARTICOLO 23 DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTUALE	43
ARTICOLO 24 RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	43

ARTICOLO 25 FORO COMPETENTE.....	43
ARTICOLO 25 BIS FORO DELLE CONTROVERSIE TRA FORNITORE E ASSICURATO	44
ARTICOLO 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44
ARTICOLO 27 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	46
ARTICOLO 28 CODICE DEONTOLOGICO	46
ARTICOLO 29 ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA	47
ARTICOLO 30 CLAUSOLA FINALE	47
ALLEGATI.....	50